



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Settore Segreteria ed Affari Generali

ORDINANZA N. 106 DEL 16/07/2014

INTERVENTI DI CONTRASTO DEI FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOOLICHE DA PARTE DEI MINORI.

IL SINDACO

Premesso che il consumo di bevande alcoliche da parte dei minori, sovente, dà luogo a fenomeni di ubriachezza, con notevole pregiudizio sia delle condizioni di salute dei ragazzi coinvolti, sia della incolumità pubblica, stante i fenomeni di devianza sociale, di inciviltà e, in generale, di turbamento del quieto vivere sociale derivante dal comportamento di giovani in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione incontrollata di bevande alcoliche e superalcoliche;

- rilevato che, l'assunzione incontrollata di bevande alcoliche da parte dei giovani si pone in rapporto di stretta causalità con l'insorgenza di una molteplicità di fenomeni di degrado e disordine urbano, quali, esemplificativamente: gli atti vandalici in danno di beni appartenenti al patrimonio privato e/o pubblico, i comportamenti di turbativa dell'ordine pubblico, di disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone, l'abbandono di rifiuti su area pubblica ed il conseguente pericolo rappresentato dalle bottiglie di vetro frantumate;

- ritenuto pertanto necessario, nelle more che la materia possa essere disciplinata introducendo specifiche norme nell'apposito regolamento comunale, adottare un provvedimento di tutela della sicurezza pubblica con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, favorendo l'abuso o, comunque, il consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti minorenni;

- rilevato che l'art. 689 del Codice Penale, vieta esclusivamente la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;

- visto l'art. 1 comma 2, della legge 30 marzo 2001, n° 125 il quale stabilisce che: *"... per bevanda alcolica s'intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume."*;

- dato atto che, l'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n.125, così come novellato dall'articolo 7 comma 3 bis del D.L.13.09.2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n.189, (*Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori*) dispone che: *-1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.*

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una

volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi";

- evidenziato che, si condivide il parere del Ministero dell'Interno datato 30 gennaio 2013 in merito all'integrazione all'articolo 14 su descritto della legge 30 marzo 2001, n. 125, che secondo l'interpretazione, che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'articolo 689 del codice penale se eseguita nei confronti di minori di anni 16 e ai sensi del nuovo articolo 14ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età;

- visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

- visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008 ed il particolare l'art. 2, lett. a), ove è previsto che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

- visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- visto l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008 n. 125;

ORDINA

- nel territorio del Comune di Avigliana, con decorrenza da **giovedì 24 luglio 2014**:

- fermo restando i divieti di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., e la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, già previsto e punito dall'articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo, a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- il divieto di cui al punto 1. si estende anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

- è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte di minori di anni diciotto in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;

- è fatto divieto a chiunque di acquistare, e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni diciotto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, i circoli privati, le attività artigianali e simili, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso o all'interno degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento e del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, così come imposto dall'articolo 14 ter della legge 30 marzo 2001, n. 125. Negli esercizi commerciali divisi "in reparti" il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell'area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- divieto assoluto di abbandonare bottiglie di vetro o lattine sul suolo pubblico o di depositare ogni tipo di contenitore per bevande fuori dagli appositi contenitori per la nettezza urbana;

- per i motivi di pubblico interesse esplicitati in premessa, è fatto obbligo ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi che effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente a spettacoli e/o trattenimenti di vietare l'ingresso ai minori di anni sedici. Il divieto sussiste anche nei casi in cui gli spettacoli e/o trattenimenti sono allestiti occasionalmente e rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il divieto di ingresso ai minori di anni sedici non sussiste se il minore è accompagnato da un genitore o da coloro i quali, per legge, sono tenuti alla sua sorveglianza.

La definizione di bevande alcoliche e superalcoliche ai fini dell'applicazione della presente ordinanza è quella di cui all'art. 1 comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125.

Ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti delle succitate attività, è fatto obbligo di procedere alla preventiva verifica del compimento del diciottesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare o ai quali vengono somministrate o cedute a qualsiasi titolo bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

SANZIONI

a) Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione dei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

b) Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la violazione del punto 6. della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma. c) la violazione del punto 7. della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 prevista dall'art. 17 bis del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S. – e l'eventuale applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori dell'applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge.

AVVERTE

-che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 della Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125 e che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- 1) alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
- 2) alla Questura di Torino;
- 3) al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Torino;
- 4) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino;
- 5) al Comando Polizia Locale di Avigliana (TO);
- 6) pubblicata all'albo pretorio del Comune;
- 7) resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito del Comune di Avigliana (TO)

Avigliana, 16 luglio 2014

Il Vice Sindaco
Baldassare Marceca